

DELIBERA 711 DEL 17-7-2017

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI ED IMPIANTI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;
- VISTA** la deliberazione n. 669 del 10/07/2017 di conferimento dell'incarico all'Arch. Emiliano Capone di Responsabile della UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti;
- VISTI** il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici" e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore per effetto dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
- PREMESSO** che la Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, con nota prot. 482156 del 10.09.2015, acquisita al prot. ASL RME n. 0039962 del 10.09.2015, ha autorizzato l'ex ASL Roma E e l'ex ASL Roma A, oggi ASL Roma 1, all'espletamento della procedura di gara per le manutenzioni edili;
- che con deliberazione n. 607 del 14/07/2016 è stata indetta gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento dei servizi manutentivi edili e accessori di gestione del patrimonio immobiliare dell'ASL Roma 1 per un periodo di due anni (CIG 661379002B);
- che con deliberazione n. 500 del 23/05/2017 è stata disposta la revoca in autotutela della gara indetta con la citata deliberazione n. 607 del 14.07.2016, unitamente a tutti gli atti connessi e successivi, per le motivazioni espresse in delibera tra cui il fatto che il modello dei servizi manutentivi adottato dall'allora Direttore della UOC Servizio Tecnico dell'ex ASL Roma E, già in uso presso l'ex ASL Roma E e riproposto fedelmente per l'intera ASL Roma 1, non risponde più alle esigenze dell'Amministrazione, anche in ragione dell'aggiudicazione della gara Regionale del Multiservizio Tecnologico, operativo dal febbraio 2017, cui afferisce anche la manutenzione degli impianti idrici;
- che l'ASL Roma 1 ha necessità di dotarsi di un contratto finalizzato alla gestione e manutenzione edile degli immobili, che risponda all'obiettivo di conservare il patrimonio immobiliare a norma e in piena efficienza attraverso l'utilizzo di uno strumento operativo teso a soddisfare nel modo più agevole le diverse esigenze dell'ASL nel rispetto delle previsioni di legge;
- che lo strumento normativo che maggiormente risponde alle esigenze aziendali è quello dell'Accordo Quadro di cui all'art. 3, comma 1, lett. iii), del Codice dei Contratti Pubblici, quale accordo concluso tra la stazione appaltante e uno o più operatori economici, al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- PRESO ATTO** che ad oggi, sul sito informatico acquistinretepa.it, non vi sono Convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio di cui trattasi, né sono programmate iniziative da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio e che, pertanto, l'ASL Roma 1 può procedere all'indizione di autonoma gara a procedura aperta, fermo restando che, se all'atto dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura del servizio, dovessero intervenire Convenzioni Consip e/o aggiudicazioni della Centrale Acquisti Regionale per gli stessi servizi di cui al presente provvedimento, il contratto verrà risolto, se il prezzo del servizio anche a seguito di negoziazione risultasse inferiore a quello aggiudicato dalla ASL Roma 1;



RITENUTO pertanto di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per l'affidamento di lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dall'Asl Roma 1;

TENUTO CONTO che gli interventi sugli immobili oggetto dell'accordo quadro, possono riassumersi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nei seguenti termini:

- Riparazione e realizzazione di nuovi servizi igienici, anche per disabili;
- Pavimenti e rivestimenti;
- Modifiche distribuzione interna;
- Intonaci e tinteggiature;
- Tetti e manti di copertura, impermeabilizzazioni;
- Ristrutturazione statica di solai e consolidamenti statici (interventi locali);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e fornitura in opera di nuovi infissi (sia in legno che in alluminio);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e fornitura in opera di opere in ferro (anche lavorato);
- Lavori sui prospetti esterni (risanamento lesioni esterne, tinteggiature, opere di restauro, ecc.);
- Sostituzione controsoffitti di qualsiasi materiale;
- Opere da falegname ed infissi in PVC;
- Opere in ferro ed alluminio;
- Lavori in pietra da taglio;
- Opere murarie;
- Manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna.

TENUTO CONTO che l'importo biennale presunto dei lavori in oggetto è pari a € 7.500.000,00 di cui € 210.000,00 non soggetto a ribasso + € 500.000,00 per l'attività gestionale + IVA;

che si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati: Offerta Tecnica punti 70, Offerta Economica punti 30;

VISTI il Bando di gara (All. 1), l'Estratto (All. 2), il Disciplinare di gara (All. 3), il Capitolato Speciale (All. 4), il DUVRI (All. 5), lo Schema di Convenzione (All. 6), la Domanda di partecipazione (All. 7), lo Schema di offerta economica (All. 8), il DGUE (All. 9), il Patto d'Integrità (All. 10), l'Informativa sulla Privacy (All. 11) e il verbale di sopralluogo (All. 12), che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che i lavori oggetto dell'accordo quadro saranno contabilizzati a misura sulla base delle prestazioni realmente eseguite e liquidate sulla base dei documenti contabili elaborati dal Direttore dei lavori, e che l'attività gestionale sarà contabilizzata a canone;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 50/2016 agli artt. 72 e 73 nonché il D. M. Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016 dispongono che il Bando di gara venga pubblicato, oltre che integralmente sulla G.U.U.E. e sulla G.U. Repubblica Italiana anche, per estratto, su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove avrà luogo la gara;

che il bando di gara verrà altresì pubblicato sui siti internet e www.aslroma1.it e che su quest'ultimo, saranno resi liberamente disponibili tutti gli atti di gara e pubblicate tutte le eventuali comunicazioni/chiarimenti inerenti la presente procedura;

che la spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è a carico dell'Unione Europea e che l'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 6 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, dovrà rimborsare alla ASL Roma 1, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicazione



sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara, unitamente alle spese di pubblicità sostenute per i quotidiani, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 34 c. 35 del DL n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012;

- CONSIDERATO** che la commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento sarà individuata, con successivo atto deliberativo, dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;
- DATO ATTO** che con deliberazione n 405 del 02.05.2017 è stato individuato Responsabile del Procedimento l'Ing. Paola Brazzoduro;
- RITENUTO** necessario altresì nominare Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza il Geom. Franco Cioli, in quale provvederà ad individuare gli Assistenti al Direttore dei lavori nell'ambito del personale interno all'Amministrazione;
- PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 67 L. n. 266/05, occorre procedere al pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edilee accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dall'Asl Roma 1 per un periodo di anni due: importo biennale dei lavori posto a base di gara è pari a € 7.500.000,00 di cui € 210.000,00 non soggetto a ribasso + € 500.000,00 per l'attività gestionale + IVA;

di aggiudicare la procedura di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati: Offerta Tecnica punti 70, Offerta Economica punti 30;

di approvare il Bando di gara, l'Estratto, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale, il DUVRI, lo Schema di Convenzione, la Domanda di partecipazione, lo Schema di offerta economica, il DGUE, il Patto d'Integrità, l'Informativa sulla Privacy e il verbale di sopralluogo, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di pubblicare il Bando di gara secondo quanto previsto agli artt. 72, 73 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

di pubblicare altresì il bando di gara sul sito internet www.aslroma1.it e di rendere liberamente disponibile su quest'ultimo tutti gli atti di gara e le eventuali comunicazioni/chiarimenti inerenti la procedura di gara;

di pagare il contributo di cui all'art. 1 comma 67 legge 23.12.2005 n. 266 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paola Brazzoduro;

di nominare il Geom. Franco Cioli Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza;



di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Resp.le del Procedimento Il Resp.le UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti Il Direttore Prov. Dip.to Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro) (Arch. Emiliano Capone) (Ing. Paola Brazzoduro)

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Indizione di gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edilee accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dall'Asl Roma 1 per un periodo di anni due: importo biennale dei lavori posto a base di gara € 7.500.000,00 di cui € 210.000,00 non soggetto a ribasso + € 500.000,00 per l'attività gestionale + IVA – CIG 713857499D" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edilee accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dall'Asl Roma 1 per un periodo di anni due: importo biennale dei lavori posto a base di gara è pari a € 7.500.000,00 di cui € 210.000,00 non soggetto a ribasso + € 500.000,00 per l'attività gestionale + IVA;

di aggiudicare la procedura di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati: Offerta Tecnica punti 70, Offerta Economica punti 30;

di approvare il Bando di gara, l'Estratto, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale, il DUVRI, lo Schema di Convenzione, la Domanda di partecipazione, lo Schema di offerta economica, il DGUE, il Patto d'Integrità, l'Informativa sulla Privacy e il verbale di sopralluogo, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di pubblicare il Bando di gara secondo quanto previsto agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016;

di pubblicare altresì il bando di gara sul sito internet www.aslroma1.it e di rendere liberamente disponibile su quest'ultimo tutti gli atti di gara e le eventuali comunicazioni/chiarimenti inerenti la procedura di gara;

di pagare il contributo di cui all'art. 1 comma 67 legge 23.12.2005 n. 266 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paola Brazzoduro;

di nominare il Geom. Franco Cioli Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza;

Il Dirigente della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese



ALL. 1)

ASL ROMA 1

BANDO DI GARA D'APPALTO - SERVIZI -

Sezione I - I.1) ASL ROMA 1, BORGO S. SPIRITO, 3-00193 ROMA - Punti di contatto: UOC

Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti tel.06/68352457 e-mail: atp@aslroma1.it

- indirizzo internet:www.aslroma1.it La documentazione di gara è disponibile presso: i

punti di contatto sopra indicati I.2) Presentazione offerte: inviate e/o consegnate,

anche a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'ASL Roma 1 Borgo santo Spirito,

3 00193 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festi-

vi, dalle ore 8:45 - 13:00 / 14:30 - 17:15 I.3) Azienda del Servizio Sanitario Nazio-

nale (ASL) Sezione II - II.1.1) accordo quadro per lavori di manutenzione edile e ac-

cessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla Asl Roma 1

per un periodo di anni due, eventualmente rinnovabile per equal periodo II.1.2) Servi-

zi- luogo di esecuzione ASL ROMA 1 II.1.3) Appalto pubblico II.1.4) accordo quadro la-

vori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a

qualsiasi titolo alla Asl Roma 1 per un periodo di anni due II.1.5) CFV 45453000 - 7.

II.1.7) Divisione in lotti: no II.1.8) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) L'importo

biennale posto a base di gara è di € 8.000.000,00 di cui € 210.000,00 per oneri non

soggetti a ribasso IVA esclusa II.2.2) L'appalto è oggetto di rinnovo: si II.3) Durata

dell'appalto o termine di esecuzione: 24 mesi Sezione III - III.1.1) Deposito cauzio-

nale provvisorio e definitivo, modalità indicate nel disciplinare di gara III.1.2) Ap-

palto finanziato con risorse proprie del bilancio aziendale e con fondi finalizzati

III.1.3) E' ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.

50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 dello stesso decreto III.2.1) Infor-

mazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da Disci-

plinare e/o Capitolato di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Come da Di-

disciplinare e/o Capitolato di gara III.2.3) Capacità Tecnica Come da Disciplinare e/o

Capitolato di gara SEZIONE IV - IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Limiti al numero di

operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: no IV.2) Criterio di aggiudi-

cazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 IV.3.1)

CIG 713857499D IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte ore 12:00

IV.3.3) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: Italiano IV.3.4) Periodo minimo

di validità dell'offerta: 240 giorni IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: da-

ta ore 9:30 Luogo: ASL Roma 1 Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma persone am-

messe ad assistere all'apertura delle offerte: si SEZIONE V: V.2.1.) T.A.R. Lazio Se-

zione di Roma, Italia V.3) Data di spedizione del presente avviso

IL DIRETTORE GENERALE DOTT. ANGELO TANESE

A

ASL ROMA 1
Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA

ESTRATTO BANDO DI GARA

E' indetta gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi all'ASL Roma 1 per un periodo di anni due, eventualmente rinnovabile per egual periodo: importo biennale a base di gara € 8.000.000,00 di cui € 210.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Criterio aggiudicazione art. 95 D. Lgs n. 50/2016, offerta economicamente più vantaggiosa: Prezzo Punti 30 Qualità Punti 70. Scadenza presentazione offerte ore 12:00 del

Bando pubblicato su www.aslroma1.it - Bandi di Gara - Responsabile del Procedimento: Ing. Paola Brazzoduro. Invio GUCE- CIG: 713857499D.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese



ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA I

ASL ROMA I

Borgo S. Spirito, 3 - 00193 ROMA

Tel. 06/68351 - P.IVA/C.F 13664791004

CIG 713857499D

D

INDICE

PREMESSA.....	3
1. OGGETTO.....	3
2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO.....	3
3. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA.....	3
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	4
5. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE.....	9
7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	11
7.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):.....	12
7.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):.....	12
8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	13
8.2. COMUNICAZIONI.....	15
9. CAUZIONE PROVVISORIA.....	15
10. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA del CONTRATTO.....	17
11. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI.....	19
12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
13. SOPRALLUGO OBBLIGATORIO.....	20
ALLEGATI.....	20



PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta indetta dall'Azienda Sanitaria Locale Roma I (di seguito in poi A.S.L. Roma I) per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edile da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'azienda ASL Roma I di cui al Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il _____.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all' A.S.L. Roma I esclusivamente **via mail all'indirizzo atp@aslroma1.it entro le ore 12.00 del giorno _____**; le richieste di chiarimenti dovranno pervenire in una unica soluzione e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.aslroma1.it.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell'impresa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Il Responsabile del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Paola Brazzoduro.

In ossequio a quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) in materia di "Attuazione dell'art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006", i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione secondo le modalità di cui al successivo art. 4 punto B).

Per il dettaglio delle informazioni inerenti alle modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web dell'AVCP (ora ANAC), www.avcp.it, sezione "Contributi in sede di gara".

La natura dinamica delle prestazioni oggetti dell'accordo quadro e il suo essere funzionale alle esigenze dell'Azienda fa sì che le prestazioni possano variare in aumento o in difetto rispetto alle previsioni del capitolato tecnico, sia pur contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs n. 50/2016.

1. OGGETTO

Oggetto della procedura è la stipula di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edile da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'azienda della Asl Roma I, i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nell'Allegato I Capitolato Tecnico.

2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il valore posto a base d'asta, determinato sulla durata contrattuale di 24 mesi, è pari a € 8.000.000,00 IVA esclusa. L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Inoltre l'importo ivi riferito è così costituito:

- € 500.000,00 oltre Iva SERVIZIO TECNICO/GESTIONALE [a canone];
- 7.500.000,00 oltre Iva per attività di manutenzione edile

Il valore complessivo della procedura per la durata del contratto pari a 24 mesi è pari a € 8.000.000,00 IVA esclusa, al netto dei costi per rischi da interferenza (DUVRI) pari a € 210.000,00

3. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA

Il documento di valutazione dei rischi, allegato al presente Disciplinare di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell'allegato DUVRI si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti oneri per la sicurezza quantificati in € 210.000,00

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle

misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno _____**, **pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara**, all'Ufficio Protocollo dell'ASL Roma I, Borgo santo Spirito, 3 – 00193 Roma.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente. Le offerte avranno una validità di 240 giorni dalla data di presentazione. Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, né offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute a **pena di esclusione** in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto. Si precisa che, in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:45 alle ore 13,00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:15, fino al termine perentorio sopra indicato. L'A.S.L. Roma I declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: "*Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edile da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'azienda della ASL Roma I*"
- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa come disciplinato nel successivo paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa");
- l'indirizzo del destinatario.

Tale plico deve contenere, buste distinte, secondo le norme e le indicazioni che seguono:

1. una Busta A (documentazione amministrativa);
2. una Busta B (offerta economica);
3. una busta C (offerta tecnica).

All'interno del plico dovranno essere inserite le buste sopra elencate, chiuse, sigillate e controfirmate. In particolare le buste dovrà/dovranno, **a pena di esclusione**, essere non trasparenti (tali quindi da non rendere visibile il contenuto), chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le Buste riporteranno su ognuna la dicitura di seguito indicata:

BUSTA A: riportante la dicitura "**BUSTA A - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edile da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'azienda della ASL Roma I: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" presentata secondo i modelli Allegato "Domanda di partecipazione" e Allegato "Documento di gara unico europeo (DGUE)", contenente la seguente documentazione:

A) la domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo dell'offerta, corredate da fotocopia del documento di identità del dichiarante;

A1) il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), debitamente compilato;

B) la ricevuta del pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

C) la cauzione provvisoria;

D) l'attestato di avvenuto sopralluogo;

E) Copia del PassOE;

F) Patto di Integrità;

G) Informativa sulla Privacy.

Nel dettaglio:

A) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dai seguenti soggetti:

§ *concorrente singolo*: legale rappresentante dell'impresa concorrente;

§ *concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio ordinario non ancora costituito*: ogni impresa facente parte dell'associazione o del consorzio dovrà compilare la propria a mezzo legale rappresentante;

§ *concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio già costituito*: legale rappresentante dell'ATI o consorzio già costituito.

Alla domanda dovrà essere allegata **copia fotostatica del documento d'identità** del dichiarante, in corso di validità.

Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

A1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Per la compilazione del DGUE il concorrente dovrà seguire le seguenti indicazioni.

La Parte I del DGUE, contenente le informazioni sulla procedura dall'Appalto, è già compilata a cura dell'Amministrazione.

Il concorrente dovrà compilare **tutte le restanti parti del Documento**, se pertinenti, **fatta eccezione** delle parti che sono state già barrate perché non rilevanti ai fini del presente appalto.

Si rammenta che è **obbligatorio indicare se il concorrente intende ricorrere al subappalto** e, in caso affermativo, indicare quali lavorazioni intende subappaltare e la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (vedi "Parte II: Informazioni sull'operatore economico - lettera A" del DGUE).

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. "Parte III: Motivi di esclusione - lettera A" del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci,
- eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. "Parte III Motivi di esclusione-lettera D" prima riga del DGUE) si intende riferita a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai

sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 "Codice antimafia" (si veda al riguardo il Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 26/10/2016).

Si precisa che – come prescritto Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 26 ottobre 2016 - l'indicazione dei nominativi dei singoli soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sarà richiesta al momento delle verifiche delle dichiarazioni rese.

Il DGUE dovrà essere presentato per **tutti gli operatori** individuati nella "Parte II lettera D – Informazioni sull'operatore economico" nella sezione "Forma della partecipazione". In particolare:

- se il concorrente è un **operatore economico singolo**, questi dovrà presentare il proprio DGUE;
- se il concorrente è un **raggruppamento** temporaneo, un consorzio, una rete d'impresa o un GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), tutti gli operatori economici facente parte del raggruppamento dovranno presentare il loro DGUE;
- se il concorrente è un **consorzio** di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) dovranno presentare il DGUE il consorzio medesimo e le imprese consorziate indicate come esecutrici;
- in caso di **avalimento** ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.50/2016, anche l'impresa ausiliaria deve presentare il DGUE.

Per la corretta compilazione si invita il concorrente a prendere atto delle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE", emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare del 18/07/2016.

C) Ricevuta del pagamento in favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Il pagamento può essere effettuato on-line con carta di credito, oppure in contanti presso uno dei tabaccai della rete Lottomatica abilitato al servizio.

Indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata è comunque necessario iscriversi al "**Servizio riscossione contributi**" raggiungibile dalla home page del sito web dell'Autorità anticorruzione:

<http://www.anticorruzione.it>. L'operatore economico dovrà collegarsi al servizio e inserire il codice CIG della presente procedura: 713857499D. Il sistema consentirà il pagamento diretto on-line oppure la produzione di un modello di pagamento da utilizzare presso i punti vendita Lottomatica autorizzati.

a) **versamento on-line**: mediante carta di credito dei circuiti Visa o MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve **allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma**, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";

b) **versamento in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso uno dei punti vendita Lottomatica. A riprova dell'avvenuto pagamento l'operatore economico deve allegare all'offerta **lo scontrino (in originale) rilasciato dal punto vendita**.

c) **per i soli operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche **tramite bonifico bancario internazionale**, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese il versamento del contributo è unico ed è effettuato dalla impresa mandataria. Il codice identificativo di gara (CIG) così come indicato nel bando di gara è: 713857499D. La presente procedura di gara prevede all'Allegato 2 "Schema di Contratto" una specifica clausola sociale di riassorbimento del personale impiegato.

La stazione appaltante controllerà, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, anche tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. Tale contributo viene richiesto in ottemperanza all'articolo 1, comma 65, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e della successiva

deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 15 Febbraio 2010 che prescrive le modalità di pagamento del contributo.

Non sarà ammessa in sede di gara documentazione probatoria dell'avvenuto versamento del contributo in forma diversa da quanto sopradescritto.

D) Cauzione provvisoria per un importo pari ad € 150.000,00 prestata con le modalità e ai sensi di quanto indicato al successivo articolo 9 del presente disciplinare. La garanzia può essere ridotta nella misura e nei casi previsti all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; il concorrente dovrà in questo caso allegare anche la/le relativa/e certificazione/i.

In caso di **associazione temporanea fra imprese** non ancora costituita, la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (**tale impegno è contenuto, comunque, nella cauzione provvisoria prestata conformemente al d.m. 12 marzo 2004**).

E) Attestato di avvenuto sopralluogo, sottoscritto dai funzionari dell'A.S.L. Roma I. Per informazioni sul sopralluogo si veda l'articolo 13 del presente disciplinare.

F) Copia del PassOE

Il concorrente dovrà allegare il PassOE che si ottiene sul sito web dell'ANAC (<http://www.anticorruzione.it>- "Servizi"- "AVCPass") indicando il codice CIG della presente procedura: 713857499D

G) Patto di Integrità

Il concorrente dovrà allegare il modulo sottoscritto per accettazione

H) Informativa sulla Privacy

Il concorrente dovrà allegare il modulo sottoscritto per accettazione

In caso di concorrente singolo, questi dovrà presentare tutte le dichiarazioni e le documentazioni elencate nei precedenti punti A), B), C), D), E), F), G) e H) se ed in quanto dovute. In caso di Associazione Temporanea non ancora costituita, le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti A) e B), devono essere presentate da ciascun soggetto costituente l'Associazione; la documentazione di cui ai precedenti punti C), D), E), F), G) e H) dovrà essere unica per l'intero raggruppamento.

È facoltà del concorrente produrre, in luogo di dichiarazioni sostitutive di documenti, la relativa documentazione in originale, in corso di validità.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento Unico di Gara Europeo (con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica), obbliga il concorrente al pagamento di una sanzione pari a Euro 4.000,00. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Decorso inutilmente il termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

BUSTA B riportante la dicitura "BUSTA B- Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edile da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'azienda della ASL Roma I: OFFERTA ECONOMICA

La "Busta B - Offerta Economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica compilata secondo il modello allegato riportante il **ribasso unico percentuale** da applicare agli Elenchi dei Prezzi Unitari a base di gara. Dovranno altresì essere indicati i **costi aziendali** concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. "oneri aziendali") presumibilmente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro (Allegato n.4).

L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana e **sottoscritta** con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante o dal procuratore del soggetto offerente (in tale ultimo caso allegare la relativa procura.)

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs.50/2016, possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti, **purché l'offerta economica sia sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento** ovvero il consorzio; in caso di raggruppamenti già costituiti con la trasmissione del relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza, l'offerta dovrà essere firmata esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'impresa capogruppo.

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso unico percentuale sull'Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di gara, con indicazione di un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà considerato valido quello espresso in lettere.

Non saranno ammesse offerte al rialzo.

Gli oneri di sicurezza da rischio aziendale (o aziendali) devono essere specificamente indicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. Gli oneri di sicurezza da rischio aziendale costituiscono costi di cui l'impresa ha già tenuto conto nella percentuale di spese generali che ritiene di dover sostenere per l'esecuzione dell'accordo, e di cui ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

BUSTA C: riportante la dicitura "BUSTA C- *Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edile da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'azienda della ASL Roma 1*: OFFERTA TECNICA

Nella "**Busta C – Documentazione offerta tecnica**" dovrà essere contenuta la documentazione a supporto degli elementi qualitativi dell'offerta indicati al successivo art. 7 del presente disciplinare di gara.

La presenza nella "**Busta C – Documentazione offerta tecnica**" di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa ai **valori** indicati nell'offerta economica **costituisce causa di esclusione dalla gara.**

La positiva verifica, dal punto di vista formale, dell'esistenza della Busta 3 è condizione essenziale per l'ammissione alla gara e l'esame dell'offerta.

Nel caso in cui il concorrente intenda produrre proposte tecniche solo per alcuni degli elementi qualitativi previsti e non per altri, la Commissione attribuirà il punteggio esclusivamente alle migliorie presentate.

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara, ove accettati, costituiranno **vincolo contrattuale** per l'aggiudicatario e, pertanto, saranno soggette alla verifica ed all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Segreti tecnici e commerciali

Nel caso in cui nell'offerta presentata vi siano informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali, e quindi coperte da riservatezza, è necessario che il concorrente alleggi all'offerta tecnica una apposita dichiarazione, nei modi di seguito precisati.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 lettera a) (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. n.50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono - secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente - segreti tecnici o commerciali.

Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali devono essere **effettivamente sussistenti** e di ciò deve essere dato un **principio di prova** da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza dovrà essere pertanto accompagnata da idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e che fornisca un principio di prova atto a dimostrare la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. **La dichiarazione andrà inserita nella busta 3, all'interno di un'ulteriore busta recante la dicitura "Segreti tecnici e commerciali".**

5. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi con le modalità e le condizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs.50/2016 e 92, 93 e 94 del DPR 207/2010, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'articolo 62 del medesimo DPR.

L'impegno a costituire l'A.T.I. o il Raggruppamento deve specificare se vi sono imprese cooptate ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del DPR 207/2010, nonché le parti, che verranno eseguite da ciascuna associata.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016.

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.

Le condizioni minime di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

I. Attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA), per categorie e classifiche adeguate ai lavori compresi nell'Accordo Quadro (vedi tab. I) nonché **sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001**, in conformità agli artt. 60, 61 e 63 del D.P.R. 207/2010; **(per concorrenti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea):** qualificazione ai sensi dell'articolo 62 del DPR 207/2010; si applica l'art. 49 del D.Lgs.50/2016;

Tab. I – Categorie di lavorazioni e importi

	Lavorazioni	Categoria e Classifica	Importo
I	Edifici civili e industriali	OG1 - VI	€ 7.500.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 8.000.000,00
Il totale è comprensivo degli oneri per progettazione e degli oneri per la sicurezza, che saranno quantificati nei singoli Ordini di Lavoro e non saranno soggetti a ribasso d'asta			

Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il **subappalto** nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

- il concorrente **impresa singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi sia alla categoria prevalente (OG 1) e sia alla categoria scorporabile (OS 6) per i singoli importi;
- per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del

D.Lgs.50/2016, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere f) e g) **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

- per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs.50/2016, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere f) e g), **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale;
- per le **imprese cooptate** si rinvia all'articolo 92, comma 5, del DPR 207/2010.

Per l'**avalimento** si applica l'articolo 89 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente singolo, o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del citato decreto, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione SOA, avvalendosi dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente allega:

1. l'attestato SOA dell'impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 sopra citato (la dichiarazione deve essere resa utilizzando il Documento Unico di Gara Europeo) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento ;
3. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima:
 - § si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, rinunciando da subito ad eccepire qualsiasi pretesa collegata all'eventuale prolungamento delle lavorazioni, di fatto non imputabile alla stazione appaltante, rispetto a quanto indicato nel bando di gara e negli elaborati di progetto;
 - § dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti;
4. contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso l'istituto dell'avvalimento. Il concorrente singolo, o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del citato decreto, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione SOA, avvalendosi dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente allega:

1. l'attestato SOA dell'impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 sopra citato (la dichiarazione deve essere resa utilizzando il Documento Unico di Gara Europeo), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento ;
3. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima:
 - § si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, rinunciando da subito ad eccepire qualsiasi pretesa collegata all'eventuale prolungamento delle lavorazioni, di fatto non imputabile alla stazione appaltante, rispetto a quanto indicato nel bando di gara e negli elaborati di progetto;
 - § dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti;
4. contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, e cioè a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

7.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):

Il punteggio alle offerte economiche verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

7.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, alle offerte tecniche verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri di valutazione:

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	W_i	
Sistema organizzativo del servizio	1. Organizzazione dell'impresa, pianificazione, gestione degli interventi e dettagli sullo svolgimento del servizio. La premialità si basa, sulle modalità ed organizzazione dei lavori e tempistica tenendo conto anche dell'esigenza di non interferire con le ordinarie attività dell'ASL e della necessità di accrescere lo standard manutentivo degli immobili dell'ASL Roma I.	Max Punti 12	70 PUNTI
	2. Personale impiegato. La premialità si basa sulla idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc del personale impiegato nel cantiere, che svolgerà mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso con particolare riguardo a: (i) sistema di gestione ambientale, (ii) gestione delle polveri (iii) gestione delle acque e scarichi (iv) gestione dei rifiuti.	Max Punti 8	
	3. Prestazioni ambientali. La premialità si basa sulle proposte operative che evidenzino le azioni previste (i) per la riduzione dell'impatto ambientale con riferimento all'utilizzo di mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali; (ii) per la protezione di beni storico-culturali presenti nell'area del cantiere; (iii) per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali e rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); (iv) per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenzianti e compressori a ridotta emissione acustica; (v) per l'abbattimento delle polveri e fumi o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere; (vi) per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature; (vii) per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità.	Max Punti 10	

Gestione del Servizio	4. Organizzazione della gestione manutentiva edile. La Commissione, attribuirà il punteggio in relazione alle risorse operative preposte, alla composizione delle squadre di intervento, di reperibilità e di pronto intervento.	Max Punti 8
	5. Gestione delle somme urgenze. La Commissione valorizzerà la proposta in funzione della determinazione dei tempi di intervento in caso di somma urgenza da attivare dalla chiamata del tecnico dell'amministrazione.	Max Punti 5
	6. Demolizioni e rimozione dei materiali. La premialità si basa sulle modalità proposte del concorrente atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, ad aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e rimozioni di materiali in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. Verrà al tal riguardo apprezzata la produzione di piano di demolizione e recupero atto a descrivere dette modalità di trattamento dei rifiuti da demolizione o di conferimento ad un impianto autorizzato al recupero.	Max Punti 7
	7. Sistema Tecnico Gestionale. La Commissione valorizzerà le proposte in considerazione della snellezza, chiarezza, razionalità ed efficacia delle procedure di gestione del sistema degli ordini e degli interventi (istituzione numero verde, software dedicato alla gestione e tracciabilità degli interventi, ecc).	Max Punti 3
	8. Prestazioni migliorative aggiuntive. La Commissione valuterà le proposte migliorative che prevedano (i) l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili (ii) eventuali attività di supporto alla elaborazione della contabilità e/o alle attività tecniche connesse agli interventi (progettazione, coordinamento della sicurezza, ecc).	Max Punti 5
	9. Gestione sicurezza di cantiere. Sarà valutata l'attuazione di misure di sicurezza sia nei confronti dell'utenza durante gli interventi che nei confronti del personale impiegato.	Max Punti 3
Criteri Ambientali	10. Gestione della produzione rifiuti. Proposte per la gestione dei materiali di risulta con indicazione delle modalità e dei tempi di smaltimento e la pulizia delle aree. La tempistica di pulizia sarà particolarmente valorizzata	Max Punti 5
	11. Certificazioni ambientali. Sarà valutato il possesso di certificazioni attribuendo un punto per ogni certificazione fino ad un massimo di 4.	Max Punti 4

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

In data _____ alle ore 10:00 presso la Sede Legale di Borgo Santo Spirito, 3, la Commissione giudicatrice dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e alla verifica del contenuto degli stessi.

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Successivamente alla seduta pubblica di valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, l'A.S.L. Roma I procederà alla ammissione/esclusione delle ditte concorrenti con atto di pubblicità entro 2 giorni, sul sito www.aslroma1.it – Bandi di gara; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo fax all'indirizzo comunicato in fase di partecipazione.

Saranno resi noti i concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere ad integrare le dichiarazioni e/o la documentazione presentata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

Nelle more dell'adozione del Regolamento da parte dell'ANAC di cui al punto 1.2 delle Linee Guida n. 5 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, l'AO provvederà alla nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, composta da 3 membri che procederà in una o più sedute riservate all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara" ed ai paragrafi del Capitolato Tecnico ivi richiamati.

È altresì pubblicata sul sito www.aslroma1.it – Bandi di gara la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della Commissione giudicatrice pari a circa 3 mesi.

In data da comunicarsi tramite pec a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, la Commissione procederà, in seduta pubblica:

- all'apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica ($P_T + P_E$);
- ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3, D. Lgs. n. 50/2016. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo 8.1.

Risulterà aggiudicataria della gara la ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie e di punteggi nella procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'A.S.L. Roma I nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

Prima di procedere all'aggiudicazione, l'A.S.L. Roma I procederà a richiedere alla Ditta prima in graduatoria ed alla seconda la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti ai fini della partecipazione.

Si precisa che l'A.S.L. Roma I si riserva il diritto: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

In caso di parità di due o più offerte, l'A.S.L. Roma I procederà ad aggiudicare la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero essere uguali si procederà ai sensi dell'art 77 del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924.

8.1 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97 D.lgs. 50/2016 e comunque nel caso in cui l'A.S.L. Roma I intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, comma 6, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo, anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice.

All'esito del procedimento di verifica, il soggetto che presiede la gara, in data da comunicarsi tramite Pec a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, dichiarerà in seduta pubblica la esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà alla aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, secondo il disposto dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la

procedura, si rimanda alla sezione "Segreti tecnici e commerciali" di cui al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

8.2. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'A.S.L. Roma I provvederà a comunicare d'ufficio:

- a) l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate, in via principale, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in Busta A.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 50/2016 sono altresì pubblicati sul "profilo di committente" della Stazione Appaltante www.aslroma1.it, nella sezione "Bandi di gara", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, e contestualmente comunicati ai concorrenti con le modalità sopra indicate, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. È onere della ditta concorrente comunicare tempestivamente ogni modifica dei recapiti suindicati.

9. CAUZIONE PROVVISORIA

L'impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall'art. 93 D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo della gara.

La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni:

- risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma I, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.,
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione all'A.S.L. Roma I di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, **pena l'esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all'interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria

prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa.

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell'aggiudicatario riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nell'ipotesi in cui l'ASL Roma I deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che:

l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO

27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

- In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso dell/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;
- in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

10. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire all'A.S.L. Roma I la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ex art. 84, comma 3, D. Lgs. 159/2011 e delle verifiche in merito al possesso del requisito di cui all'articolo 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016:
 - dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011;
 - indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 80 D.Lgs. 50/2016, per cui sono state rese le dichiarazioni;
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% del valore del Contratto, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - sottoscrizione autenticata da notaio;
 - essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell'A.S.L. Roma I,

ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione all'ASL Roma I di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante.

Per quanto non specificamente indicato, si applica quanto previsto dall'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

- c) adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nello Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare;
- d) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;

nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta:

- e) per la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di cui alla Busta A, lettera B): si veda quanto specificato al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta" Busta A.

In caso di R.T.I., Consorzi, Reti o gruppi:

- la dichiarazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio, o da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ed anche, in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
- la documentazione di cui ai precedenti punti b) e c) dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o dal Consorzio o dall'organo comune della Rete di imprese;
- la documentazione di cui al precedente punto e) dovrà essere presentata dalle imprese nei limiti di quanto dichiarato;
- la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate o in rete non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell'offerta per essere il RTI/Rete o Consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel mandato di rappresentanza dovranno essere specificate le parti di prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale.

Il mancato invio di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca della aggiudicazione.

L'Aggiudicatario, di norma entro la data fissata per la sottoscrizione del Contratto, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi, avvisi ed esiti di gara sui quotidiani. Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura dell'ASL Roma I comunicare all'Aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le modalità di versamento.

L'ASL Roma I procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato è condizione essenziale per la stipulazione del contratto.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'ASL Roma I procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.

11. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASL Roma I di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le prestazioni o parte delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore delle prestazioni o parti delle prestazioni che si intendono subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi le relative dichiarazioni di cui all'allegato 1a – Documento di Gara Unico Europeo;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Aggiudicatario deve depositare presso l'ASL Roma I il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all'Aggiudicatario di depositare, una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesti che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della suddetta procedura è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'A.S.L. Roma I in sede giudiziaria.

13. SOPRALLUGO OBBLIGATORIO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le imprese concorrenti devono obbligatoriamente – nel rispetto delle condizioni di seguito indicate - effettuare un sopralluogo, nelle aree dedicate alle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, pena la non ammissione alla procedura.

Le fasi di svolgimento dei sopralluoghi sono le seguenti:

- Le imprese concorrenti, dovranno effettuare il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, nelle date e nei luoghi specificati negli avvisi pubblicati sul sito www.aslroma1.it – Bandi di Gara, nella sezione relativa alla documentazione di gara, che le imprese hanno l'onere di consultare.
- L'avvenuta visita di sopralluogo deve essere attestata da apposita dichiarazione da produrre come parte integrante della documentazione di gara. L'attestazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, a firma del Legale Rappresentante dell'impresa concorrente (Attestato di sopralluogo) mediante utilizzo del Modulo Allegato del presente disciplinare.
- nelle date stabilite negli avvisi per l'esecuzione dei sopralluoghi il personale delle ditte concorrenti verrà accompagnato nell'esecuzione degli stessi;
- il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da:
 - o legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, munito di una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - o dipendente/collaboratore incaricato dell'impresa munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, sia del legale rappresentante sia dello stesso.

In caso di R.T.I./Consorzio/Reti, il sopralluogo può essere effettuato anche solo dai soggetti incaricati, come sopra definiti, dalla impresa mandataria.

Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata nell'esecuzione degli stessi, anche da altre persone, che potranno effettuare rilievi anche fotografici (al solo fine di utilizzare tale materiale per la gara in questione), nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il riferimento per l'espletamento dei sopralluoghi è il Geom. Franco Cioli Tel. 06/33062975 email franco.cioli@aslroma1.it.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato – Capitolato Tecnico
- Allegato – Schema di Convenzione
- Allegato – DUVRI
- Allegato – Domanda di partecipazione
- Allegato – DGUE
- Allegato – Verbale Sopralluogo
- Allegato – Schema Offerta Economica Busta C
- Allegato – Patto di Integrità
- Allegato – Schema dichiarazioni concordato preventivo
- Allegato – Personale impiegato
- Allegato – Planimetrie



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Att. 4)

CAPITOLATO SPECIALE

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI
MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN
USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA I**

ASL ROMA I

Borgo S. Spirito, 3 - 00193 ROMA
Tel. 06/68351 - P.IVA/C.F. 13664791004

CIG 713857499D


1



INDICE

PREMESSA

ART.1 Definizioni

PARTE I – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 2 Oggetto dell'Accordo Quadro

Art. 3 Descrizione sommaria delle opere

Art. 4 Durata dell'Accordo Quadro

Art. 5 Importo Massimo e Valore Stimato dell'Accordo Quadro

PARTE II – AFFIDAMENTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 6 Procedura per l'aggiudicazione dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro e Oggetto del Contratto Attuativo

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti il Contratto Attuativo.

Art. 8 Sicurezza nell'esecuzione degli affidamenti specifici

PARTE III – REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

CAPO I - Disposizioni introduttive

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

Art. 10 Documenti che fanno parte del Contratto Attuativo

Art. 11 Disposizioni particolari riguardanti il Contratto attuativo

Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Art. 13 Disposizione in materia di criteri ambientali minimi

Art. 13bis. La Direzione Lavori

CAPO 2 – Termini per l'esecuzione dei contratti attuativi

Art. 14 Consegna e inizio dei lavori

Art. 15 Termini per l'ultimazione dei lavori

Art. 16 Proroghe nell'esecuzione dei lavori

Art. 17 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Art. 18 Sospensioni ordinate dal RUP

Art. 19 Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori

Art. 20 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

Art. 21 Inderogabilità dei termini per l'esecuzione dei lavori

Art. 22 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 3 – Disciplina economica

Art. 23 Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori

Art. 24 Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori

Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

CAPO 4 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 27 Lavori a misura

Art. 28 Prezzi della manodopera

CAPO 5 - Garanzie

Art. 29 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione di lavori

PARTE IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CAPO I – Modifiche contrattuali, prezzi e oneri dell'appaltatore

Art. 30 Variazione dei lavori

Art. 31 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Art. 32 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 33 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

Art. 34 Penali per inadempienze

CAPO 2 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 35 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

- Art. 36 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 37 Piano di sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo
- Art. 38 Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza
- Art. 39 Piano operativo di sicurezza
- Art. 40 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
- Art. 41 Accesso ai luoghi d'intervento

CAPO 3 - Disciplina del subappalto

- Art. 42 Subappalto
- Art. 43 Pagamento dei subappaltatori

CAPO 4 - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

- Art. 44 Riserve e domande dell'Appaltatore.
- Art. 45 Accordo bonario
- Art. 46 Definizione delle controversie
- Art. 47 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 48 Spese contrattuali, imposte e tasse
- Art. 49 Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
- Art. 50 Danni alle opere
- Art. 51 Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 5 - Disposizioni per l'ultimazione

- Art. 52 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 53 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.
- Art. 54 Presa in consegna dei lavori ultimati
- Art. 55 Garanzia

CAPO 6 - Norme finali

- Art. 56 Fallimento dell'Appaltatore

PARTE V - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

CAPO I - Manutenzione di opere edili

- Art. 57 Prestazioni esigibili ed interventi richiesti all'Appaltatore
- Art. 58 Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi
- Art. 59 Modalità di ordinazione dei singoli affidamenti
- Art. 60 Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportate in tariffa
- Art. 61 Requisiti dei materiali e componenti - Norme generali

CAPO 2 - SERVIZIO TECNICO GESTIONALE

- Art. 62 Oggetto del servizio tecnico gestionale.
- Art. 63 Descrizione Servizio
- Art. 64 Centrale operativa
- Art. 65. Sistema informativo
- Art. 66. Monitoraggio del patrimonio
- Art. 67. Clausola sociale

Premessa

Il presente documento contiene le clausole disciplinanti l'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e i singoli Contratti Attuativi.

Art. I Definizioni

I. Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende per:

- a) **Amministrazione Contraente o Amministrazione o Stazione Appaltante:** l'Azienda ASL Roma I;
- b) **Atto Aggiuntivo all'Ordine di Lavoro:** documento con il quale l'Amministrazione integra/modifica l'Ordine di Lavoro, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni dello stesso e/o nel Verbale di Consegna;
- c) **Capitolato Speciale:** Il presente documento;
- e) **Codice dei Contratti:** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d) **Computo metrico estimativo:** documento di cui agli art. 32 e 42 del Regolamento Generale;
- e) **Contratto di Appalto o Contratto Attuativo:** l'accordo stipulato dall'Amministrazione con l'Appaltatore mediante l'Ordine di Lavoro, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo e nei suoi allegati ed eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordine di Lavoro. L'Ordine di Lavoro controfirmato dall'impresa costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- f) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale l'Amministrazione può utilizzare l'Accordo Quadro;
- g) **Data di consegna dei Lavori:** data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Consegna dei lavori previsti nel singolo Ordine di Lavoro. A partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
- h) **Durata dell'Accordo:** il termine entro cui l'Amministrazione può emettere relativi Ordini di Lavoro attuativi dell'Accordo medesimo;
- i) **DURC:** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- j) **DUVRI:** Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.81/2008;
- k) **Appaltatore:** l'Operatore economico nelle forme definite dall'art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016 risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;
- l) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

- m) **Ordine di Lavoro:** Il documento, corrispondente al modello di cui all'Allegato 2 con il quale l'Amministrazione, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifesta la propria volontà di utilizzare l'Accordo Quadro, impegnando l'Appaltatore all'esecuzione delle prestazioni richieste secondo le tempistiche indicate;
- n) **Preventivo dei lavori:** il computo metrico estimativo redatto dall'Appaltatore/Stazione appaltante per la definizione dell'importo dell'Ordine di Lavoro.
- o) **Testo Unico Sicurezza:** decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- p) **Verbale di Consegna:** Verbale redatto dal Direttore Lavori (o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nel caso dei servizi) in contraddittorio con l'Impresa a seguito del quale l'Impresa avvia i lavori o i servizi relativi all'oggetto del Contratto attuativo.
- q) **Verbale di Ultimazione:** Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei Lavori in seguito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, una volta effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa.
- r) **Verbale di collaudo/Certificato di regolare esecuzione:** redatto ai sensi dell'art 229 del DPR 207/2010, attestante la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

PARTE I – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento delle opere e lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'Asl Roma 1, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d'arte.
2. L'Accordo Quadro pertanto regola gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno aggiudicati all'Appaltatore selezionato nell'ambito della procedura di cui all'art. 54 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione delle opere edili, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie – oltre forniture e servizi accessori - per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi, con riferimento, per la loro individuazione tipologica, a quanto riportato nella "Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio", attinenti agli edifici in proprietà e/o in possesso, a vario titolo, dell'ASL e la cui consistenza è indicata nell'allegato "Stato Patrimoniale" (Allegato I) al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni Contratto attuativo, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori della struttura sanitaria ed alla operatività dei servizi (con particolare riferimento alla garanzia degli accessi e dei passaggi dei mezzi di soccorso, ambulanze, VV.F. ecc.). All'interno dei locali, l'appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire i lavori e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento delle strutture sanitarie.



4. L'ASL si riserva la facoltà insindacabile di modificare gli immobili inseriti nell'elenco di cui allo Stato Patrimoniale all. sub I, secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo, risarcimento e quant'altro.

5. Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione – ASL Roma 1 e l'Appaltatore selezionato a seguito di procedura di gara, in base alle quali verranno stipulati i Contratti Attuativi.

Art. 3. Descrizione sommaria delle opere e servizi

1. Gli interventi, riguardanti gli immobili descritti nell'allegato I "Stato Patrimoniale" e rispettive pertinenze, possono riassumersi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nei seguenti termini:

- a) Riparazione e realizzazione di nuovi servizi igienici, anche per disabili;
- b) Pavimenti e rivestimenti;
- c) Modifiche distribuzione interna;
- d) Intonaci e tinteggiature;
- e) Tetti e manti di copertura, impermeabilizzazioni;
- f) Ristrutturazione statica di solai e consolidamenti statici (interventi locali);
- g) Manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e fornitura in opera di nuovi infissi (sia in legno che in alluminio);
- h) Manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e fornitura in opera di opere in ferro (anche lavorato);
- i) Lavori sui prospetti esterni (risanamento lesioni esterne, tinteggiature, opere di restauro, ecc.);
- j) Sostituzione controsoffitti di qualsiasi materiale;
- k) Opere da falegname ed infissi in PVC;
- l) Opere in ferro ed alluminio;
- m) Lavori in pietra da taglio;
- n) Opere murarie;

- o) Manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna.

2. Nell'ambito delle attività di cui all'accordo Quadro l'appaltatore deve predisporre e istituire un servizio tecnico/gestionale e call center che preveda:

- Centrale Operativa /Call Center;
- Sistema informativo;
- Gestione tecnica dell'appalto multiservizio e dei singoli servizi, predisposizione dei documenti contabili e della reportistica mensile;

3. Devono comunque intendersi comprese anche tutte le opere, lavori e magisteri necessari a rendere gli immobili agibili, funzionali in base alle esigenze specifiche della gestione delle strutture sanitarie e rispondenti alle normative vigenti. Resta inteso che l'Appaltatore è obbligato a eseguire tutti i lavori ordinati dalla Direzione Lavori, nessuno escluso, qualunque sia la loro entità, comunque compresi nelle somme stanziare per l'appalto.

4. Ogni onere accessorio conseguente ai lavori e servizi da porre in atto per garantire la continuità della funzione assistenziale delle strutture ove devono eseguirsi gli interventi, si intende compensato con i prezzi applicabili per le prestazioni di cui all'Accordo Quadro e indicati nel presente C.S.A. (sezionamento dei



cantieri, chiusura delle canalizzazioni dell'aria ecc. e qualunque altra attenzione comunque potrà richiedere la Stazione Appaltante). Tali oneri, compresi nei prezzi unitari non sono assimilabili agli oneri per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 4. Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo ha una durata di anni 2 (due) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza del presente Accordo, con eventuale possibilità rinnovo per altri due anni.

2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può attivare il singolo appalto specifico mediante Contratto Attuativo.

3. L'ASL si riserva, ai sensi della normativa vigente, qualora necessario, di affidare lavori aggiuntivi.

4. Ferma restando la validità ed efficacia del presente Accordo e dei Contratti Attuativi, non sarà più possibile stipulare Contratti Attuativi, qualora, anche prima del termine di scadenza dell'Accordo, siano stati emessi Ordini di Lavoro e/o Atti Aggiuntivi agli Ordini di Lavoro per un importo complessivo pari all'importo massimo previsto.

5. I Contratti attuativi di appalto, stipulati dall'Amministrazione mediante Ordini di Lavoro, seguiranno la tempistica indicata nell'Ordine di Lavoro stesso; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine dell'Accordo Quadro. Gli atti aggiuntivi relativi a modifiche/varianti di un Ordine di Lavoro potranno essere emessi anche successivamente al termine dell'Accordo.

6. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo o di ogni Contratto Attuativo l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la sicurezza nei cantieri.

Art. 5. Importo Massimo e Valore Stimato dell'Accordo Quadro

1. L'Importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito dell'Accordo quadro, **al netto dello sconto offerto**, ammonta complessivamente a **€ 8.000.000,00 (€ / ottomilioni,00)**. L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Attuativi ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Inoltre l'importo ivi riferito è così costituito:

- € 500.000,00 oltre Iva SERVIZIO TECNICO/GESTIONALE [a canone];

- 7.500.000,00 oltre Iva per attività di manutenzione edile

2. L'Amministrazione non assume alcun impegno, e l'Appaltatore non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie; l'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti d'appalto e/o attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo, non dovesse essere stipulato alcun Contratto Attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione



e/o dovessero essere stipulati Contratti Attuativi, e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto.

3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all'ammontare indicato nel Contratto Attuativo verrà computata di volta in volta, in relazione all'attività da svolgere, all'interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del Punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.lgs. n. 81 del 2008 e ss. mm. ed ii.

4. L'Appaltatore dà atto, come peraltro ha già dichiarato in sede di partecipazione alla gara, di essere perfettamente edotto di quanto espressamente disciplinato nel comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.

5. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente Accordo, saranno richieste e ordinate mediante emissione dell'Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dal presente Accordo.

PARTE II – AFFIDAMENTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 6. Procedura per l'aggiudicazione dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro e Oggetto del Contratto Attuativo

1. L'ASL Roma I, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte di una o più richieste di interventi manutentivi o sulla base del piano operativo di manutenzione predisposto dalla Direzione Lavori, affiderà tramite il Direttore dei Lavori ciascun appalto attuativo sulla scorta delle seguenti attività:

- a) L'ASL Roma I, preliminarmente definito l'oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere e servizi accessori ad esso connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro, provvederà a inoltrare l'Ordine dei Lavori comprensivo del computo metrico relativo all'intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse o da fissare) previste nell'Accordo Quadro (ribasso sui prezzi unitari di riferimento ed eventuale offerta su forniture, ecc.);
- b) Entro e non oltre 3 gg. dal ricevimento dell'Ordine di Lavoro, l'Appaltatore dovrà presentare la propria accettazione, tramite sottoscrizione dell'Ordine stesso.

2. A titolo indicativo e non limitativo, nella parte VIII del presente Capitolato Speciale verranno esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qualvolta il R.U.P. o la D.L. ne ravveda la necessità.

3. L'Ordine di Lavoro è da considerarsi contratto in favore dell'Appaltatore che si è aggiudicato l'Accordo Quadro. L'O.d.L. verrà quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento dell'Accordo Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di accordo quadro e quantificando eventuali opere in economia e forniture; queste devono essere oggetto di specifico preventivo concordamento.

4. L'Ordine di Lavoro, redatto in maniera da poter essere considerato contratto relativo ad ogni singolo affidamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, indicherà come Parti del contratto l'ASL Roma



1, da una parte, e per essa il RUP dell'Accordo quadro, e l'Appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, dall'altra.

5. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, necessarie per eseguire e realizzare compiutamente l'oggetto contrattuale secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato dalla Amministrazione.

6. L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata sempre secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

7. L'appaltatore, con la stipula del Contratto attuativo/sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro, dà atto espressamente:

- di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
- di avere preso esatta cognizione della natura dell'intervento e delle condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti il Contratto Attuativo.

1. La sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori e servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni richieste, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione del Contratto Attuativo.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare col proprio personale dipendente o con propri consulenti incaricati l'esecuzione delle attività contrattualmente previste e il rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

4. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte al responsabile tecnico dell'impresa in loco avranno lo stesso valore come fossero fatte direttamente all'appaltatore.

5. I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno in ogni momento essere accessibili ai funzionari della Amministrazione per tutti i controlli e interventi che la stessa riterrà di effettuare sia a mezzo del personale dipendente che da parte di incaricati di sua fiducia.

Art. 8 Sicurezza nell'esecuzione degli affidamenti specifici

1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii., a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli Contratti attuativi, l'Appaltatore dovrà prendere contatti con il Responsabile per la Sicurezza dell'Amministrazione, per verificare quanto contenuto nel DUVRI e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.

2. Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro è finalizzato all'aggiudicazione di Contratti Attuativi, in via preliminare si sono individuate come interferenze quelle contenute all'interno del DUVRI di cui allegato del presente Capitolato.

3. Avuto riguardo alla circostanza che al momento della stipula dei Contratti-attuativi potrebbero essersi modificate le condizioni legate ai rischi interferenti, l'Amministrazione, al momento della stipula del singolo Contratto Attuativo potrà procedere, se necessario, ad aggiornare il DUVRI tramite il Responsabile della Sicurezza individuando, tra l'altro, i relativi costi della sicurezza. L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato), da allegare alla documentazione dell'appalto specifico, quale parte integrante dello stesso.

4. In generale l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione.

5. L'appaltatore garantisce, inoltre, che il personale, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto Attuativo, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

6. L'Appaltatore garantisce, pertanto, che il personale che esegue le prestazioni venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e di consegnare all'Amministrazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro un Piano Operativo di Sicurezza (redatto in conformità all'allegato XV del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto dei contratti attuativi e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al DUVRI.

8. Rimane inteso che, successivamente all'atto di stipula di ciascun Contratto Attuativo e comunque prima dell'inizio delle attività previste nel singolo ordinativo, l'Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio P.O.S. (stilato entro i trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo), complementare e di dettaglio

al DUVRI, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all'Accordo ed al singolo appalto specifico.

9. Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli artt. 108 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato).

10. L'Appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al Responsabile della Sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (quando nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C.

11. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

PARTE III – REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

CAPO I - Disposizioni introduttive

Art. 9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

1. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile

Art. 10 Documenti che fanno parte del Contratto Attuativo

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto Attuativo i seguenti documenti:

- a) Il presente Capitolato Speciale compresi gli allegati collazionati alla lettera di invito;
- b) La Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio (anche se non materialmente allegata); tale tariffa è il primo e principale riferimento di tutti gli affidamenti, e sui prezzi di essa verrà applicato il ribasso offerto in sede di procedura "Accordo Quadro";
- c) I Prezzari editi dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di validità al momento dell'aggiudicazione dell'accordo Quadro; tale prezzario verrà utilizzato solo ed esclusivamente nei casi in cui non venisse rinvenuta nel prezzario di cui al punto precedente la voce di elenco oggetto di valutazione, o voce comunque simile e/o assimilabile;
- d) per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; ovvero per cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 il



piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;

- e) il documento unico di valutazione dei rischi interferenti ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- f) h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
- g) 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- h) Il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.r.p. n. 207 del 2010
- i) Polizze di garanzia;
- j) Il D.M. n. 145/2000 per le parti vigenti.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme in materia di contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare:

- a) il Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione i Contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 163 del 2006 approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti ancora vigenti;
- c) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) Tutte le norme comunque vigenti nell'ambito del settore dell'opera da realizzare.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo.

Art. 11 Disposizioni particolari riguardanti il Contratto attuativo

1. La sottoscrizione del Contratto Attuativo e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto e del progetto esecutivo, ove esistente, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Nell'accettare i singoli lavori di cui ai Contratti Attuativi oggetto dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà dichiarare:

- a) di aver preso approfondita ed esaustiva conoscenza degli interventi da realizzare e delle opere da eseguire, di aver approfonditamente preso visione dei luoghi interessati dai lavori, di tutte le interferenze comunque connesse con essi ed i lavori da eseguire e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, avendo quindi valutato preliminarmente la fattibilità dell'intervento, con garanzia assoluta della conservazione dei livelli di esercizio della struttura sanitaria, e di aver preso esatta conoscenza della condizione e della situazione riguardante gli impianti che comunque interagiscono con i lavori da eseguire;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica.

d) di rinunciare quindi, già in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti;

3. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione dei lavori, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto del Contratto attuativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti prestazionali e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultima, si applicano le normative vigenti sul tema.

3. L'Appaltatore sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con Decreto del Ministro per le Infrastrutture 14 gennaio 2008 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.

5. L'accettazione di materiali, apparecchiature, impianti da parte della Direzione Lavori avverrà solo a seguito della consegna e verifica di tutta la documentazione obbligatoria o necessaria per valutarne la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e alla normativa vigente in materia. In assenza di tali documentazioni i materiali, le apparecchiature, gli impianti non potranno essere accettati e pertanto messi in opera.

6. L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad effettuare, a proprie spese ed oneri, le verifiche su materiali, componenti ed elementi finiti, per i quali, i Capitolati speciali-parte tecnica (edile, strutturale, elettrico, meccanico), prevedano prestazioni e caratteristiche misurabili attraverso prove e controlli, secondo le indicazioni delle specifiche normative di settore (UNI, direttive, verifiche secondo prassi consolidate). I risultati ottenuti dalle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e all'organo di collaudo per la loro validazione.

Art. 13 Disposizione in materia di criteri ambientali minimi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili", se e nella misura eventualmente applicabili.

2. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

Art. 13bis La Direzione Lavori

1. Per la corretta esecuzione degli affidamenti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione, trattandosi di lavori di manutenzione, nomina un proprio Direttore lavori che, direttamente o coadiuvato da

propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell'Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Appaltatore. La Direzione Lavori presiederà tutte le fasi degli interventi dalla stipula del Contratto Attuativo (invio delle richieste) al controllo finale dell'operato che sarà comunicata all'Appaltatore con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail).

2. Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più edifici la Struttura della Direzione Lavori che dovrà interloquire ed interfacciarsi con l'utenza e con l'Appaltatore potrà, quindi, essere costituita da più direttori operativi (assegnati a più edifici) facenti capo ad un unico Direttore dei Lavori.

3. Resta chiaro che prima dell'inizio dei lavori o comunque alla consegna degli stessi verrà comunicata all'Appaltatore, da parte del Direttore Lavori la composizione dell'ufficio di direzione dei lavori.

4. L'Appaltatore dovrà, d'altro canto, provvedere per proprio conto a designare una propria sede operativa nel Comune di Roma o Provincia indicandone indirizzo, telefoni, fax ed e-mail da utilizzare per ogni evenienza dotata di persone qualificate (presidio minimo di due persone) volto ad intervenire e/o assistere e/o smistare le richieste di intervento provenienti dalla D.L. e/o Struttura dell'Amministrazione.

L'Appaltatore all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del Direttore Tecnico che dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali e del suo sostituto.

5. Il Direttore Tecnico e il suo sostituto designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

CAPO 2 – Termini per l'esecuzione dei contratti attuativi

Art. 14 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio nei tempi indicati nell'Ordine di Lavoro, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Art. 15 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori e le attività compresi in ciascun Contratto attuativo è indicato nell'Ordine di Lavoro.

2. Sempre nell'Ordine di Lavoro sono indicate eventuali sospensioni delle lavorazioni già previste nel progetto. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 17 e 18 del presente Capitolato.



3. L'appaltatore è perfettamente edotto del fatto che gli interventi potranno essere eseguiti in maniera frammentaria, su aree non perfettamente delimitate e che gli stessi dovranno essere realizzati con le cautele e le modalità necessarie per garantire lo svolgimento (senza interruzioni e/o rallentamenti) delle attività sanitarie; il medesimo appaltatore è obbligato, ove risulti necessario, ad eseguire le opere in giornate prefestive e festive e/o in orari al di fuori di quelli in cui è presente l'attività sanitaria, senza che questo possa comportare richieste di maggiori compensi e/o proroghe dei termini di ultimazione dei lavori. Di ciò il medesimo appaltatore dichiara di averne tenuto conto in sede di formulazione dell'offerta.
4. L'Appaltatore può elaborare il Programma dei lavori di cui al successivo articolo tenendo conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive e pertanto l'Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi per l'utilizzo di mano d'opera in queste giornate.
5. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
6. Al termine dei lavori tutte le attività e documentazioni di cui all'art. 1, comma 5, per quanto non ancora sia stato possibile consegnare durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento.

Art. 16 Proroghe nell'esecuzione dei lavori

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini indicati nell'Ordine di Lavoro, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con un anticipo di almeno un terzo del tempo assegnato. Ad esempio per un lavoro di durata 30 giorni la proroga dovrà essere richiesta con un anticipo di almeno 10 giorni. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese subappaltatrici o sue fornitrici.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di un terzo dei giorni alla scadenza del termine indicato nell'Ordine di Lavoro comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine indicato nell'Ordine di Lavoro, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.



6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a eventuali proroghe parziali relative alle eventuali soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 16; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 11 si intende il termine intermedio previsto dall'Ordine di Lavoro e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice dei contratti, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause a una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.p.r. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 16.

Art. 18 Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti, può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 17, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore nei casi diversi da quelli di cui al presente comma.

Art. 19 Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale di valore pari all'1 per mille dell'importo del contratto attuativo. Se il progetto prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 22, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori ed indicate nell'Ordine di Lavoro;

L'applicazione della penale di cui al presente comma e al comma 1 non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, c.1, del Codice Civile.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) lettera b) e lettera c) è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

4. La penale per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale dell'Appaltatore, a termini del precedente comma 1, anche nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo dei lavori del contratto attuativo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:

- a. mancata consegna, nel termine stabilito dal presente capitolato, di elaborati, atti tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualità dei materiali anche nel rispetto della normativa antincendio, ecc e quanto previsto all'art. 1, comma 5;
- b. mancato rispetto di scadenze nella consegna elaborati riguardanti il "as built" e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera a).

Anche per tali ipotesi di ritardo, l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore; in particolare, qualora il ritardo sia tale da pregiudicare l'ottenimento di autorizzazioni, nullaosta, o qualsiasi altra condizione di fatto o di diritto per la completa fruibilità dell'opera, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire da soggetti terzi atti, documenti, campioni, ecc.; addebitando i relativi oneri all'Appaltatore.

5. La penale di cui al comma 2, lettera a) è applicata all'intero importo dei lavori, la penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori per la cui ultimazione è prevista la scadenza.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi del ritardo ovvero in sede di conto finale.

7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1, 2 e 4 nonché del successivo art. 34 non può superare il 10 per cento dell'importo del contratto attuativo; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18 in materia di risoluzione del contratto.

Art. 20 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Entro il termine stabilito nell'Ordine di Lavoro, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predisporre e consegna alla direzione lavori, ove richiesto, un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione. Tale

programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree e comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 21 Inderogabilità dei termini per l'esecuzione dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; nel caso che gli accertamenti siano ordinati dalla direzione dei lavori potrà essere motivatamente concessa una proroga;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario alla Direzione Lavori per l'approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;